

**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI
CHE USUFRUISCONO DEI POSTI AGGIUNTIVI FINANZIATI DALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

La sottoscritta/Il sottoscritto _____
Cognome Nome

data di nascita _____ luogo di nascita _____ (_____)
Comune Provincia

codice fiscale _____

residente a CAP _____ luogo _____ (_____)
Comune Provincia

via _____ n. _____

n.tel _____ e-mail/Pec _____

chiede di essere iscritta/o per l'a.a. 2024/2025 alla scuola di specializzazione in

_____,
usufruendo di un posto aggiuntivo finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

A tal fine dichiara:

- di essere a conoscenza che in base al protocollo d'intesa tra Provincia Autonoma di Bolzano e Università degli Studi di Padova, l'Università si impegna ad autorizzare la frequenza delle attività pratiche, per almeno 4 (quattro) mesi all'anno presso le strutture sanitarie accreditate dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Le attività formative di tirocinio pratico saranno definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata secondo programmi didattici individualizzati.

- di essere inoltre a conoscenza e di accettare quanto disposto dal D.P.P. 7 gennaio 2008, n. 4 e successive modifiche:
"Art. 3 (Obblighi connessi alla formazione medico specialistica)
(1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'art. 22, comma 1, lettere b) e c), della legge devono – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – prestare servizio, nella specializzazione acquisita, nel servizio sanitario pubblico provinciale come medico dipendente dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o come pediatra di libera scelta o come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di servizio viene riconosciuto anche il servizio prestato nelle discipline equipollenti o affini di cui ai decreti ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998:
(2) Il servizio, prestato a tempo pieno, dura:
a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge. Se l'intervento non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica o se la durata della formazione è inferiore a quattro anni, il periodo di servizio da prestare corrisponde alla durata dell'intervento di sostegno percepito; l'obbligo da prestare servizio non può comunque superare i quattro anni;

b) per un periodo proporzionato alla durata dell'intervento di sostegno percepito per il periodo di formazione medica specialistica, fino ad un massimo di quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c),

(3) In caso di servizio a tempo parziale, la durata del servizio da prestare si prolunga proporzionalmente;

(4) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

(5) L'obbligo di prestare servizio si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di non essere stata invitata ad assumere servizio sebbene, entro un termine che le avrebbe permesso di adempiere all'intero obbligo di servizio previsto, abbia presentato domanda di assunzione nel servizio sanitario pubblico provinciale, abbia partecipato ai relativi concorsi e sia risultata idonea, oppure sebbene sia stata inserita, entro il medesimo termine, nelle graduatorie dei medici convenzionati.

(6) I beneficiari e le beneficiarie che non adempiono all'obbligo di prestare servizio devono:

a) in caso di inadempimento totale, restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, maggiorato degli interessi legali dalla data di ogni singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) in caso di inadempimento parziale, restituire l'importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, ridotto in percentuale al servizio già prestato, maggiorato degli interessi legali dalla data di ogni singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

(7) In caso di interruzione della formazione o di mancata conclusione della stessa ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge, i beneficiari e le beneficiarie devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, maggiorato degli interessi legali dalla data di ogni singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. [...]

(9) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di prestare servizio, ovvero l'interruzione o la mancata conclusione della formazione, e determina l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 6 e 7. Una riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi."

(10) In caso di assunzione di medici specializzandi secondo la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter (cosiddetto "decreto Calabria"), l'adempimento di servizio dev'essere della stessa durata del periodo di finanziamento e decorre dal momento in cui la specializzanda o lo specializzando consegue il diploma di specializzazione.

Luogo e data

Firma